



A tutti gli avvocati iscritti  
nel registro degli avvocati  
del Cantone dei Grigioni

11 ottobre 2022

**AKR 22 24**

## **Circolare sull'obbligo di comunicazione giusta l'art. 12 lett. j LLCA**

Gentili colleghe avvocate e colleghi avvocati,

la Commissione di vigilanza sugli avvocati del Cantone dei Grigioni (CVA) ha inviato da ultimo il 18 novembre 2014 una circolare a tutti gli avvocati iscritti nel registro degli avvocati del Cantone dei Grigioni in merito all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 12 lett. j LLCA. A distanza di quasi otto anni, la CVA ritiene opportuno richiamare i principi dell'obbligo di comunicazione in una nuova circolare.

### **Principio**

Giusta l'art. 12 lett. j LLCA gli avvocati sono tenuti a comunicare all'autorità di sorveglianza (CVA) qualsiasi modifica relativa alle indicazioni del registro che li concernono. Secondo il Messaggio, questa disposizione ha come scopo di mantenere sempre aggiornato il registro degli avvocati. L'**inosservanza** di questa disposizione **costituisce una violazione delle regole professionali** che può essere sanzionata con misure disciplinari ai sensi dell'art. 17 LLCA. L'obbligo di comunicazione comprende innanzitutto i seguenti fatti (cfr. WALTER FELLMANN, Anwaltsrecht, 2<sup>a</sup> ed., Berna 2017, § 2 n. 514 segg., pagg. 226 segg.; WALTHER FELLMANN, in FELLMANN/ZINDEL [ed.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2<sup>a</sup> ed., Zurigo 2011, n. 174 segg. ad art. 12 LLCA):

#### **1. Cessazione dell'attività / trasferimento in un altro cantone**

Gli avvocati possono essere iscritti nel registro degli avvocati solo in un cantone alla volta. Deve trattarsi del cantone in cui avete la vostra **sede principale** e in cui siete **effettivamente raggiungibili**. Il trasferimento dell'esercizio della professione forense in un altro cantone comporta pertanto la **cancellazione** dell'iscrizione nel registro degli avvocati del precedente luogo di esercizio. Di conseguenza, un cambio di cantone deve essere comunicato alla CVA.

La cancellazione deve essere effettuata anche nel caso in cui l'avvocata o l'avvocato **cessi del tutto l'attività** e quindi **non abbia più un indirizzo professionale** nel Cantone.

Prendiate nota inoltre che la **Federazione degli avvocati** (FSA rispettivamente quella grigione) quale associazione di diritto civile e la CVA quale autorità di vigilanza di diritto pubblico incaricata della tenuta del registro degli avvocati non sono la stessa cosa. Pertanto, se vi dimettete dalla federazione o passate dall'**iscrizione** attiva a quella **passiva** perché avete cessato l'attività, non dimenticate di presentare una richiesta di cancellazione alla CVA.

Le richieste di cancellazione vengono solitamente evase immediatamente e la loro approvazione viene confermata via e-mail. Se desiderate ricevere una conferma formale, vi preghiamo di comunicarcelo.

## **2. Cessazione dei requisiti legali per l'iscrizione**

Avvocati che non adempiono più una delle condizioni di iscrizione vanno radiati dal registro (art. 9 LLCA). Di conseguenza avete anche l'obbligo di notificare alla CVA il venir meno dei **requisiti personali e professionali di cui agli artt. 7 e 8 LLCA**.

Da parte sua, la CVA deve **intervenire d'ufficio** e verificare il sussistere o meno dei requisiti di iscrizione nel caso concreto quando viene a conoscenza di circostanze che indicano che un'avvocata o un avvocato non soddisfa più uno dei requisiti di iscrizione.

Le **autorità giudiziarie e amministrative** federali e cantonali hanno il **dovere di segnalare** immediatamente alla CVA eventuali violazioni delle regole professionali e l'assenza di requisiti personali ai sensi dell'art. 8 LLCA.

## **3. Cambiamento delle circostanze relative all'indipendenza**

Ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. d LLCA per poter essere iscritti nel registro gli avvocati devono essere in grado di esercitare in piena indipendenza; **possono essere impiegati soltanto di persone iscritte a loro volta in un registro cantonale**.

Nel caso in cui un'avvocata o un avvocato intraprenda un'attività lavorativa quale dipendente dopo l'iscrizione nel registro degli avvocati, la CVA deve verificare se le misure adottate dall'avvocata o dall'avvocato siano sufficienti, ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale, a garantire l'indipendenza.

Anche la creazione di una corporazione di avvocati richiede un esame da parte della CVA per verificare se l'indipendenza istituzionale degli avvocati impiegati continua a sussistere. Di conseguenza deve essere segnalata alla CVA in particolare la **costituzione di una società anonima (SA) o di una società a garanzia limitata (Sagl) di avvocati**, insieme ai documenti necessari (statuto, libro delle azioni, regolamento sull'organizzazione, patto tra azionisti, ecc.). La stessa cosa vale per tutte le modifiche non ancora segnalate di statuti già esaminati dalla CVA in precedenza che riguardano la composizione dell'azionariato. La CVA metterà prossimamente a disposizione uno statuto modello sul suo sito internet (<https://www.giustizia-gr.ch/avvocatura-e-notariato/commissione-di-vigilanza-sugli-avvocati/> sotto attualità e sotto documentazione).

#### 4. Estinzione della copertura assicurativa

L'art. 12 lett. f LLCA esige la stipulazione di un'assicurazione di responsabilità civile professionale. La copertura assicurativa deve ammontare almeno a 1 milione di franchi all'anno (vedi anche l'art. 12 lett. b della Legge cantonale sugli avvocati). Se la copertura assicurativa decade e l'avvocata interessata o l'avvocato interessato non stipula una nuova polizza assicurativa, la CVA deve procedere d'ufficio alla **cancellazione dal registro degli avvocati**.

#### 5. Modifica dell'indirizzo o del nome dello studio legale

Giusta l'art. 5 cpv. 2 lett. d LLCA, oltre ai dati personali dell'avvocata e dell'avvocato (lett. a-c ed e), il registro degli avvocati deve contenere anche l'indirizzo professionale e, se del caso, il **nome dello studio legale**. Le modifiche a questi dati, ad esempio in seguito a **fusioni o scorpori** di studi legali, richiedono una modifica dell'iscrizione al registro e devono quindi essere segnalate. Siete liberi di scegliere il nome (nei limiti del diritto sulle ragioni sociali).

Anche il **trasferimento** dell'attività forense **all'indirizzo di residenza** è soggetto all'obbligo di comunicazione. È importante notare che in questi casi deve essere disponibile un'infrastruttura sufficiente. In particolare devono essere disponibili locali separati e mezzi di comunicazione separati per poter rispettare specialmente il segreto professionale (art. 13 LLCA).

#### Cosa devo fare?

Vi chiediamo di **controllare** i vostri **dati secondo la scheda personale** (vedi allegato) e di **comunicarci eventuali modifiche entro il 30 novembre 2022**. Aggiungeremo i dati nel registro interno e li pubblicheremo su internet come finora (cognomi, nomi, titoli, nome dello studio legale, indirizzo professionale principale, data di acquisizione del brevetto). Dal 2011 per le modifiche **non vengono prelevate spese** (cfr. l'art. 9 cpv. 1 dell'Ordinanza cantonale sugli avvocati).

**In assenza di un vostro riscontro presumiamo che i dati riportati siano corretti.**

**Nota bene:** La CVA rinuncia ad avviare procedimenti disciplinari in questi casi. Tuttavia per il futuro vi chiediamo di segnalare eventuali cambiamenti entro tre mesi.

Cordiali saluti

Commissione di vigilanza sugli avvocati

Il Presidente

Audétat



L'attuario

Rogantini